

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 91 del 06/12/2022

Oggetto : MODIFICA REGOLAMENTO APPLICAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER RIDUZIONE ALIQUOTE DAL 01 GENNAIO 2023.

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di Dicembre, alle ore 18:58, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Presente	18	Marchioni Elisa	Presente
2	Angelini Matteo	Presente	19	Messori Ilaria	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Murano Brunori Stefano	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Neri Giuseppe	Assente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Pari Andrea	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pasini Luca	Assente
7	Casadei Giovanni	Presente	24	Petrucci Matteo	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Ramberti Samuele	Presente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Renzi Gioenzo	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Soldati Serena	Presente
11	De Sio Luca	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Di Natale Barbara	Presente	29	Tonti Marco	Presente
13	Guaitoli Manuela	Presente	30	Zamagni Giuliano	Presente
14	Lari Michele	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Lisi Gloria	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Marcello Nicola	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marchei Loreno	Presente			

Totale presenti n. 31 - Totale assenti n. 2

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.

In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Di Natale, Guaitoli, Lisi, Murano Brunori e Pari collegati da remoto.

OGGETTO: Modifica Regolamento applicazione Addizionale Comunale IRPEF per riduzione aliquote dal 01 gennaio 2023.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 118 del 10/11/2022, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Modifica Regolamento applicazione Addizionale Comunale IRPEF per riduzione aliquote dal 01 gennaio 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), prevedendone l'attuazione nel seguente modo:

- a) i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- c) con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;
- d) l'Addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- e) l'Addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- f) relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 917/86, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;

RILEVATO che la seconda parte dell'art. 1, comma 11, del citato D.L. n. 138/2011, testualmente recita: “*Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate **esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.** Resta fermo*

che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

ATTESO, quindi, che i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di Addizionale Comunale IRPEF consentono di stabilire aliquote differenziate, nonché di prevedere soglie di esenzione, al fine di salvaguardare i redditi più bassi, adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli, purché in relazione agli scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 07.04.2022 con la quale, a partire dall'anno 2022, si è provveduto:

- a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, come dettagliato di seguito, al fine di conformarsi alla nuova articolazione dell'IRPEF (prevista dall'art. 1, comma 2, della Legge n. 234/2021 che ha sostituito l'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/86), senza aumentare il prelievo complessivo

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,55
da 15.001 a 28.000 €	0,66
da 28.001 a 50.000 €	0,78
da 50.001	0,80

- ad aumentare la soglia di esenzione da € 15.000,00 ad € 16.000,00, con l'obiettivo di sostenere i redditi minori nel periodo post pandemia, rimanendo, così, ben al di sotto dell'imposizione della maggior parte dei Comuni italiani, nonché di quelli contigui o con caratteristiche simili al nostro, che, da anni, applicano aliquote maggiori, se non addirittura l'aliquota massima dello 0,8%, senza riconoscere alcuna esenzione;

VISTA la relazione tecnica del Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (All. A), nella quale viene esposta la riduzione delle aliquote dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a decorrere dal 01.01.2023 (ed evidenziate le necessarie modifiche agli artt. 2 e 4 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF), ritenuta meritevole di accoglimento, atteso che le modifiche avanzate risultano adeguate in un'ottica di equità fiscale;

RITENUTO, pertanto, opportuno ridurre le aliquote, a partire dal 01.01.2023, come di seguito indicato, mantenendo la differenziazione delle stesse, stante il principio costituzionale della progressività delle tasse, che risponde anche il criterio dell'equità:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,50
da 15.001 a 28.000 €	0,60
da 28.001 a 50.000 €	0,70
da 50.001	0,80

VISTO il testo delle necessarie modifiche da apportare agli artt. 2 (Aliquota) e 4 (Entrata in vigore) del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, come risultanti dal prospetto di raffronto (All. B), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il testo modificato del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF (All. C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

VISTO l'art. 2 del Decreto interministeriale del 30.03.2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno (quarto correttivo dell'armonizzazione contabile), in base al quale “[...] *In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, e' riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale. [.....] In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale*”;

OSSERVATO che, secondo il citato simulatore (che utilizza i dati estratti dalle dichiarazioni 2020 relative all'anno d'imposta 2019), con la nuova articolazione delle aliquote, il gettito minimo risulta di € 9.535.983 ca., con una riduzione di € 821.572 rispetto a quello precedente (€ 10.357.555), risultante con l'applicazione delle aliquote vigenti dal 01.01.2022;

DATO ATTO che il conseguente minor gettito è già stato considerato, stimandolo prudenzialmente (in ragione della potenziale riduzione di gettito che potrebbe derivare dalla contrazione dei redditi, causata dalla pandemia da COVID-19) in € 850.000, al momento della previsione del Capitolo 340, denominato “**ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**”, inserita nel prossimo bilancio 2023-2025 pari ad € 9.450.000, in sostituzione del precedente stanziamento di € 10.300.000, per l'annualità 2023 del bilancio 2022-2024;

VISTI, oltre al richiamato art. 1, comma 7, della L. 234/2021:

- il comma 16, dell'art. 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che **il termine per deliberare le**

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i **regolamenti** relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**, con l'entrata in vigore dei regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;

- il comma 169 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), in forza del quale *“le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#)”*;
- il comma 15-bis, del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, che recita: *“Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze [...], sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi [...]”*;
- l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011, dispone che *“a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce](#)”; [...]* Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006](#)”;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), Dr. William Casanova, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento sui controlli interni, adottato con Deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione economico-finanziario in data 15.11.2022 (prot. n. 385003/2022), ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 1^a e 5^a Commissione Consiliare Permanente riunite in seduta congiunta in data 29.11.2022;

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, apportando le necessarie modifiche agli artt. 2 (Aliquota) e 4 (Entrata in vigore), così come indicato nell'Allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, con particolare riferimento a:
 - art. 2: nuove aliquote Addizionale Comunale IRPEF differenziate per scaglioni di reddito come di seguito indicate:

Scaglioni di reddito	Aliquota (%)
da 0 a 15.000 €	0,50
da 15.001 a 28.000 €	0,60
da 28.001 a 50.000 €	0,70
da 50.001	0,80
Scaglioni di reddito	Aliquota (%)

- art. 4: entrata in vigore dal 01.01.2023;
2. **DI DARE ATTO** che:
 - secondo il citato simulatore (che utilizza i dati estratti dalle dichiarazioni 2020 relative all'anno d'imposta 2019), con la nuova articolazione delle aliquote, il gettito minimo risulta di € 9.535.983 ca., con una riduzione di € 821.572 rispetto al risultato della simulazione del medesimo gettito (€ 10.357.555) con l'applicazione delle aliquote vigenti dal 01.01.2022;
 - che il conseguente minor gettito è già stato considerato, stimandolo prudenzialmente in € 850.000, al momento della previsione del Capitolo 340, denominato "ADDIZIONALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE", inserita nel prossimo bilancio 2023-2025 pari ad € 9.450.000, in sostituzione del precedente stanziamento di € 10.300.000, per l'annualità 2023 del bilancio 2022-2024;
 3. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente, nel rispetto dei termini previsti al citato art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ed ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei

dati relativi alle aliquote e all'esenzione stabilite, per la relativa pubblicazione entro il 20 dicembre;

4. **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è la D.ssa Ivana Manduchi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di provvedere con urgenza, al fine del rispetto delle disposizioni di legge previste;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

^^^^^^^^^^^*****^^^^^^^^^^^

Dichiarata aperta la discussione si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Magrini (Assessorato Bilancio e Risorse Finanziarie, Politiche per la Sicurezza Urbana, Polizia Locale, Attività Economiche, Protezione Civile) per l'illustrazione dell'argomento; i Cons.: Renzi, De Sio, Zoccarato, Spina, Renzi, Cancellieri, Marcello e Spina; l'Ass. Magrini per la replica conclusiva.

Interviene infine per dichiarazione di voto il Cons.: Zoccarato.

Presenti n. 30: Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Angelini, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, De Sio, Di Natale, Guaitoli, Lari, Lisi, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Pari, Petrucci, Ramberti, Soldati, Renzi, Spina, Tonti, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	30	
Votanti Nr.	30	
Favorevoli Nr.	19	Sindaco Sadegholvaad, Cons.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	5	Cons.: Angelini, Marcello, Murano Brunori, Renzi e Spina
Astenuti Nr.	6	Cons.: Ceccarelli, De Sio, Lisi, Marchei, Pari e Zoccarato

La Consigliera De Leonardis e il Cons. Renzi comunicano il proprio voto verbalmente in aula, non essendo riusciti a collegarsi e a votare con l'App di votazione elettronica Digital4democracy.

Esce il Cons. Casadei. Presenti n. 29 (28 Conss. più il Sindaco).

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	29	
Votanti Nr.	29	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Petrucci, Ramberti, Soldati, Tonti, Zamagni Giuliano e Zamagni Marco
Contrari Nr.	2	Conss.: Angelini e Murano Brunori
Astenuti Nr.	9	Conss.: Ceccarelli, De Sio, Lisi, Marcello, Marchei, Pari, Renzi, Spina e Zoccarato

Il Cons. Renzi comunica il proprio voto verbalmente in aula, non essendo riuscito a collegarsi e a votare con l'App di votazione elettronica Digital4democracy.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino